

I CENTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.

Cos'è un centro di raccolta

La realizzazione e gestione di questi impianti è normata dal DM 26/3/2026 e s.m.i., in cui sono codificate le azioni da adottare nelle due fasi (realizzativa e gestionale) e le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento.

I Centri di Raccolta non sono soggetti ad autorizzazione ex-art 16, comma 1, lettera b), della L.R. n°26/2003 né degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 essendo posti a monte del sistema di impianti dedicati al recupero od allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Si tratta di “impianti” generalmente di dimensioni ridotte, presidiati, nelle fasi di operatività, da personale appositamente addestrato, allestiti per far convergere ed organizzare in frazioni omogenee i rifiuti urbani conferiti da cittadini, eventuali aziende locali ed eventualmente dal gestore del servizio pubblico per il trasbordo di alcune frazioni di rifiuti raccolti sul territorio o con il servizio ‘porta a porta’, prima del trasporto degli stessi agli impianti di smaltimento o recupero. Nei centri di raccolta, qualora le condizioni logistico/strutturali lo consentano, possono conferire anche i soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro dalle utenze domestiche di specifiche tipologie di rifiuti (cfr. per esempio i RAEE ritirati dai distributori). Nel centro è previsto l'utilizzo sia di cassoni per i materiali di maggiori dimensioni che di contenitori tipo campane, cassonetti, ecc.

Le tipologie di rifiuto conferibili in questi centri sono esclusivamente quelle espressamente indicate dal DM 26/3/2026. Sugli stessi non possono essere effettuate lavorazioni di alcun genere ed entità, con la sola esclusione di quelle finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i successivi impianti di destino, quali la riduzione volumetrica (es.: compattazione della carta e della plastica), il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio di igiene urbana sul territorio ed il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.

La frazione organica, qualora conferita, deve essere stoccata in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura e deve essere avviata agli impianti di recupero entro le 72 ore, secondo i disposti del DM 26/3/2026.

La realizzazione, o l'adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione, è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa urbanistica ed edilizia. Le modalità di presidio, di allestimento, di conferimento dei rifiuti e di conduzione del centro di raccolta sono quindi disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art.198 D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle linee guida adottate dal ministero dell'ambiente d'intesa con la conferenza unificata.

Il Comune dà comunicazione alla Regione e alla Città metropolitana della realizzazione o dell'adeguamento dei centri di raccolta.

La gestione può essere svolta direttamente dal Comune con proprio personale o tramite prestatori d'opera, come associazioni di volontariato, mantenendone quindi la piena responsabilità. In alternativa, se affidata a terzi, deve essere svolta da azienda iscritta all'albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente (Categoria 1 - Rifiuti urbani) che abbia integrato l'iscrizione per l'attività «Gestione dei centri di raccolta».

Per i centri di raccolta non è prevista la figura del direttore tecnico di impianto, le cui funzioni sono svolte dal responsabile tecnico dell'azienda che gestisce l'impianto.

Per ulteriori informazioni oltre quanto qui esposto, è possibile visionare le circolari ANCI sul tema, a partire da quella del dicembre 2009, nonché le indicazioni fornite dall'Albo Gestori Ambientali.

Caratteristiche dei centri di raccolta

E' importante osservare che i Centri di Raccolta, così come definiti alla lettera mm), comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06, quali aree per la raccolta differenziata di frazioni omogenee di rifiuti urbani, regolamentate dal D.M. 26/3/2026, vengono espressamente escluse, nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) della Lombardia per il periodo 2022/2027, approvato con delibera di Giunta regionale n° 6408 del 23/05/2022, dall'applicazione dei criteri per valutare le caratteristiche ambientali delle aree, al fine di individuare quelle idonee alla presenza di un impianto rifiuti. Tali caratteristiche possono essere raggruppate in tre diverse categorie: Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali. I centri di raccolta rimangono comunque soggetti al rispetto di eventuali vincoli sovraordinati al P.R.G.R. o che derivano da altre normative di settore (ad esempio norme antincendio).

Il sito scelto per la costruzione dell'impianto deve inoltre essere in piena disponibilità del titolare dell'autorizzazione ad operare dell'impianto stesso. Si noti che 'piena disponibilità' non significa possesso perché l'area potrebbe essere in affitto, o concessa, a titolo oneroso o gratuito, per il periodo in cui l'attività autorizzata risulti attiva.

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere una viabilità adeguata a consentire l'accesso sia alle autovetture o ai piccoli automezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti utilizzati per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori ed odori né danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse.

Il centro di raccolta deve essere presidiato durante gli orari di apertura ai conferitori e realizzato secondo i disposti del D.M. 26/3/2026. In particolare, si sottolinea che deve essere dotato di:

- accesso carrabile ed adeguata viabilità interna realizzata con pavimentazione idonea al transito dei veicoli e di mezzi pesanti;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- parte di pavimentazione con resistenza fisica significativa (quindi realizzata ad esempio in cls) per consentire il transito di mezzi pesanti e/o il deposito e la movimentazione dei cassoni garantendo al contempo l'efficacia dell'impermeabilizzazione;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, realizzato conformemente al R.R. 4 del 24 marzo 2006 che, all'art. 3 comma 2 let. b) prevede che *"formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento costituenti scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque siano di pertinenza di edifici, installazioni in cui sono svolte le attività di deposito dei rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito rottami, deposito veicoli destinati alla rottamazione"*;
- recinzione di altezza **non inferiore a 2 m con adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e di cui deve essere garantita la manutenzione nel tempo**;
- sistemi di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento da tenere al suo interno;
- un adeguato sistema di intervento in caso di incendio che rispetti la normativa in materia di sicurezza;
- un locale chiuso dotato di servizi igienici, a servizio degli addetti;

- idoneo impianto di illuminazione ed un cartello che illustri tipologie di rifiuti conferibili, orari di apertura e norme di comportamento;
- eventuali aree di trasbordo in cui i rifiuti non vengano depositati a terra e vengano allontanati entro il termine massimo di 72 ore, e che rimangano ben distinte dalle aree di conferimento dell'utenza ed accessibili solo al gestore del servizio pubblico;
- presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuto conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- contenitori o strutture con protezione dagli agenti atmosferici per i rifiuti pericolosi, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di carta e cartone, delle attività di costruzione e demolizione e per i rifiuti di mense e cucine, dei mercati, della pulizia stradale e di batterie, pile ed accumulatori, per queste tre ultime categorie inoltre i contenitori devono essere a tenuta stagna;
- ambienti ventilati, al riparo dalle intemperie e dalla luce solare per i rifiuti di batterie al litio portatili che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti di batterie;
- imballaggi a perdere per i rifiuti sanitari pericolosi ed a rischio infettivo, rigidi se devono contenere rifiuti taglienti o pungenti, riportanti la dicitura e il simbolo di pericolosità dei rifiuti che contengono e a loro volta contenuti in un contenitore rigido esterno, riutilizzabile dopo lo svuotamento, previa disinfezione.

L'art. 18 del D.M. 26/3/2026 norma inoltre la possibilità di individuare all'interno dei Centri di raccolta, sempre mantenendo separate le aree, zone per centri del riutilizzo e zone per il deposito preliminare di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Modalità di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta.

Il conferimento dei rifiuti previsti nell'atto di regolamentazione del centro, da parte degli utenti referenti al bacino servito, è ammesso:

- per il **cittadino** residente, senza l'obbligo di compilare alcun documento formale (formulario e/o allegato A al DM 26/3/2026 e s.m.i.); il Comune può comunque decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione del rifiuto conferito, ad esempio con l'introduzione di un badge personale;
- per le **aziende locali**, con la compilazione, a cura del personale che presidia il centro, dell'allegato 1.A al DM 26/3/2026 e s.m.i.; il Comune può inoltre decidere di attivare delle forme specifiche di contabilizzazione del rifiuto conferito, ad esempio con l'introduzione di un badge aziendale.

Si ricorda che sono conferibili al centro di raccolta (quindi i gestori dei centri di raccolta possono accettare) solo le frazioni ricomprese nell'Allegato 1 di cui al comma 5 del D.M. 26/3/2026, comprendenti rifiuti di origine urbana, domestici e non. Per questi ultimi, si fa presente che le aziende residenti sul territorio comunale o facenti parti del bacino d'utenza del centro di raccolta, potranno conferire presso di esso, senza vincoli di alcun tipo, le sole frazioni definite come urbane a tutti gli effetti dall'allegato L-quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, solo se la loro attività ricade in quelle elencate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto, allegato introdotto, come il precedente, dagli allegati 7 ed 8 del decreto legislativo n° 116/2020. Questo sempre che i EER che vogliono affidare al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti siano stati inseriti fra quelli conferibili nel centro dal decreto costitutivo del centro di raccolta e solo dopo aver regolarizzato la posizione TARI con il Comune.

Ai sensi dell'art 212, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., **l'azienda che decidesse di conferire i propri rifiuti urbani nell'impianto comunale con mezzi propri, dovrà iscriversi all'Albo trasportatori nella sezione 'Conto proprio' e, prima dello scarico dei rifiuti nel centro di raccolta, dovrà essere compilata, dagli addetti del centro, la scheda 1a allegata al D.M. 26/3/2026, al fine di quantificare i rifiuti conferiti da ogni azienda, per la determinazione della quota variabile della TARI.**

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati nelle aree / nei contenitori appositamente identificati all'interno del centro, in base alle specifiche caratteristiche di ogni frazione merceologica.

Se nel centro è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che di quelle pericolose, queste ultime dovranno essere depositate in una zona protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Nel centro, le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le tipologie di rifiuto conferibili in ogni contenitore.

Si evidenzia che, la contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti in entrata ed uscita dal centro, da gestire attraverso gli allegati al D.M. 26/3/2026 1a (per gli ingressi di rifiuti non domestici) e 1b (per i rifiuti in uscita), è resa molto più agevole dalla presenza, nell'impianto, di una pesa carrabile.

Il deposito dei rifiuti deve sempre essere realizzato con modalità appropriate alla tipologia ed ai volumi di rifiuti gestiti e comunque sempre in condizioni di sicurezza sia per gli utenti, che per il personale, che per l'ambiente. In particolare, devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri ed odori, bisogna procedere con periodiche campagne di disinfestazione/derattizzazione e si deve evitare la presenza di rifiuti al di fuori delle aree destinate al loro corretto conferimento, inclusa l'area perimetrale esterna del centro: nel caso si verificassero abbandoni di rifiuti in modo non conforme, gli stessi andranno rimossi il prima possibile e comunque con cadenza almeno giornaliera.

All'interno del centro di raccolta NON possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E' invece possibile effettuare delle riduzioni volumetriche sui soli rifiuti solidi non pericolosi (quali ad esempio la compattazione di carta, cartone, plastica e polistirolo) per ottimizzarne il trasporto verso i centri di recupero finali. Tali attività non devono però modificare le caratteristiche del rifiuto in quanto si rischierebbe di comprometterne il successivo recupero.

Nel centro deve inoltre essere garantita:

- 1) la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili ed informato sulle norme di sicurezza e sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incidenti;
- 2) la sorveglianza durante le ore di apertura e possibilmente la sorveglianza da remoto durante le ore notturne per impedire intrusioni, furti ed atti vandalici;
- 3) l'elaborazione di un Piano di Emergenza Interno (PEI) la cui copia deve essere sempre presente all'interno della guardiania dell'impianto per la pronta consultazione.

Le modalità di deposito dei rifiuti devono comunque garantire che:

- siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, al fine di scongiurare la loro dispersione nell'ambiente, causandone la contaminazione;
- siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti che devono contenere, nonché sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

- i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e di contenimento, posizionati in un luogo coperto; i sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;
- lo stoccaggio degli oli minerali avvenga in una cisterna di capacità massima pari a 500 l, dotata di proprio bacino di contenimento di volume utile equivalente;
- il deposito degli accumulatori al Pb sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che potrebbero fuoriuscire dagli stessi;
- i rifiuti pericolosi, i RAEE, i pneumatici ed i rifiuti in carta e cartone siano protetti dagli agenti atmosferici;
- la frazione organica umida sia conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
- i rifiuti infiammabili siano depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia; si ricorda quindi di verificare, oltre alle corrette modalità di deposito di tali rifiuti, anche se la presenza di questi ultimi comporta l'assoggettamento o meno del Centro di raccolta al rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del EERtificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), e nel caso che lo sia dovranno essere predisposte le relative procedure collegate allo stesso;
- gli eventuali recipienti, fissi o mobili, lasciati a disposizione all'interno del centro di raccolta al fine di gestire flussi straordinari di rifiuti e destinati pertanto ad essere utilizzati a rotazione per diverse tipologie di rifiuto, siano sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni, evitando contaminazioni che renderebbero non più recuperabile il rifiuto.

Gestione dei RAEE

Il conferimento dei RAEE avviene identicamente alle altre frazioni per gli utenti residenziali del bacino servito, mentre per i distributori, cioè i soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro dalle utenze domestiche di specifiche tipologie di rifiuti, deve essere effettuato con l'utilizzo della scheda del DM 65/2010 allegato II (e III) che va trattenuta in copia dal gestore per la sua contabilizzazione, ai fini della determinazione dei rifiuti transitati in impianto.

Il loro stoccaggio deve rispettare quanto previsto nella normativa di riferimento e, in particolare, oltre ad essere distinti per tipologie omogenee, devono essere protetti dagli agenti atmosferici, non danneggiati in fase di conferimento e movimentazione e non manomessi con asportazione di alcuna parte.

Poiché i RAEE di origine domestica fanno parte dei rifiuti urbani, i Centri di raccolta devono essere registrati come impianti di destino solo se accettano RAEE di origine non domestica. Nei centri di raccolta i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) vengono conferiti suddivisi in 5 raggruppamenti (R.1 frigoriferi e congelatori - EER 200123*; R.2 grandi bianchi (lavatrici e lavastoviglie) - EER 200136; R.3 televisori EER 200135*; R.4 componenti elettronici EER 200136; R.5. lampade a scarica EER 200135*) e poi ritirati da aziende facenti parte del Consorzio RAEE per avviarli alle successive operazioni di recupero presso gli impianti dedicati.

In merito a quanto previsto all'art 1 del D.M. 26/3/2026, potenzialmente riferibile a tale tipologia di rifiuto, si precisa che resta comunque imprescindibile il rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. per i centri di raccolta, in assenza dei quali non è possibile prevedere il conferimento presso gli stessi di tali tipologie di rifiuti, ancorché detenuti da parte di soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi, pertanto, ogni singola frazione di rifiuto presente nel centro, pericolosa o non, dovrà essere conferita al successivo impianto di trattamento almeno una volta ogni 3 mesi.

Alcune frazioni merceologiche, quali ad esempio sfalci del verde, legno, frazione organica ecc. possono andare incontro, anche in periodi inferiori ai tre mesi, a fenomeni di decomposizione che a loro volta possono generare emissioni olfattive moleste. E' importante perciò, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, organizzare lo svuotamento dei loro contenitori con una frequenza tale da impedire l'insorgere di tali fenomeni.

La frazione organica umida, in particolare, deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, quella dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da prodotti assorbenti per persone (PAP) non deve superare i 7 giorni e quella del materiale biodegradabile proveniente da parchi e giardini non deve superare i 30 giorni

Tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

Nel D.M. 26/3/2026 (vedi testo completo aggiornato sulla stessa pagina del sito di Città metropolitana di Milano su cui si trova questo file) vengono espressamente indicate sia le tipologie sia i C.E.R. che possono essere depositati all'interno di un centro di raccolta. Pertanto, qualora si dovesse presentare l'esigenza di depositare nel centro frazioni (e quindi EER) di rifiuti diverse da quelle ivi indicate o di compiere attività sugli stessi non contemplate dal D.M. (ad esempio pretrattamento del rifiuto conferito), l'unica alternativa possibile è quella di passare al normale regime autorizzativo, ossia quella di trasformare il Centro di Raccolta in una Piattaforma autorizzata da Città Metropolitana ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Optando per un Centro di raccolta realizzato ai sensi del D.M. 26/3/2026, i Comuni possono quindi attivare la raccolta differenziata dei rifiuti scegliendo esclusivamente fra queste tipologie:

1. imballaggi in carta e cartone (EER 150101)
2. imballaggi in plastica (EER 150102)
3. imballaggi in legno (EER 150103)
4. imballaggi in metallo (EER 150104)
5. imballaggi in materiali misti (EER 150106)
6. imballaggi in materiali compositi (EER 150105)
7. imballaggi in vetro (EER 150107)
8. imballaggi in materiali tessili (EER 150109)
9. contenitori T/FC (EER 150110* e EER 150111*)
10. rifiuti di carta e cartone (EER 200101)
11. rifiuti in vetro (EER 200102)
12. frazione organica umida (EER 200108 e EER 200302)
13. abiti e prodotti tessili (EER 200110 e EER 200111)
14. solventi (EER 200113*)
15. acidi (EER 200114*)
16. sostanze alcaline (EER 200115*)
17. prodotti fotochimici (EER 200117*)
18. pesticidi (EER 200119*)
19. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg (EER 200121*)
20. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 200123*, EER 200135*, EER 200136)
21. oli e grassi commestibili (EER 200125)
22. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (EER 200126*)
23. vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 200127* e EER 200128)
24. detergenti contenenti sostanze pericolose (EER 200129*)
25. detergenti diversi da quelli al punto precedente (EER 200130)
26. farmaci (EER 200131* e 200132)
27. batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (EER 200133*)

28. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (EER 200134)
29. rifiuti legnosi (EER 200137* e EER 200138)
30. rifiuti plastici (EER 200139)
31. rifiuti metallici (EER 200140)
32. sfalci e potature (EER 200201)
33. ingombranti (EER 200307)
34. cartucce toner esaurite (EER 200399). Si tratta di una formulazione generica utilizzabile eccezionalmente in caso di impossibilità di diversa catalogazione (es. abbandoni)
35. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (provenienti da utenze domestiche) (EER 160216)
36. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (EER 080318)
37. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (EER 160103)
38. filtri olio (EER 160107*)
39. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (EER 160504* - EER 160505)
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, EERamiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 170107)
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 170904)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (EER 200141)
43. terra e roccia (EER 200202)
44. altri rifiuti non biodegradabili (EER 200203)
45. componenti pericolosi rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (EER 160215*)
46. legno, vetro, plastica, guaina bituminosa, materiali isolanti e materiali da costruzione non pericolosi a base di gesso, provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di civile abitazione (rispettivamente EER 170201, 170202, 170203, 170302, 170604 e 170802)
47. aghi, siringhe, lamette, lancette pungidito, rasoi, bisturi monouso e materiale per medicazione (180103*)
48. PAP – Prodotti assorbenti per persone (180104 e 150203)
49. rifiuti da articoli pirotecnici e da materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo (160402*)
50. rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (200199)
51. altre frazioni non specificate altrimenti **se avviate a riciclaggio** (EER 200199)
52. residui della pulizia stradale **se avviati a recupero** (EER 200303)
53. rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

Da notare che i codici di cui ai punti 51 e 52 possono essere conferiti presso i CdR solo se rispettano le prescrizioni segnate in grassetto.

Gli ex rifiuti assimilati agli urbani.

Il **D.Lgs. 116 del 3/9/2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 dell'11/9/2020 è la norma che era prevista già dalla Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984, la prima che ha tentato di regolamentare la gestione dei rifiuti urbani. **Tale norma supera il concetto di assimilabilità, togliendo la discrezionalità ai singoli Comuni di scegliere quali rifiuti possano essere considerati urbani e quali no; i rifiuti vengono suddivisi in urbani e speciali e i primi comprendono 2 categorie: quelli domestici e quelli non domestici.** Questi ultimi sono indicati (anche con l'indicazione del EER di riferimento) in modo univoco ed imm modificabile all'interno

della norma (nell'allegato L-quater), così come le attività da cui essi possono derivare (allegato L-quinquies).

Qualora le aziende presenti sul territorio dovessero decidere di gestire i rifiuti indicati nell'allegato L-quater dal servizio pubblico, il Comune non potrà rifiutarsi di gestirli ma dovrà comunque definire con l'azienda la modalità di raccolta (trasporto conto proprio o raccolta porta a porta) e determinare l'entità della TARI, in base ai quantitativi che l'azienda prevede ragionevolmente di produrre nell'anno. Il conferimento dei rifiuti urbani è normalmente destinato al servizio pubblico, pertanto è la decisione di servirsi di un servizio privato che deve essere comunicata al Comune da parte delle aziende, entro il 31/5 di ogni anno, al fine di divenire attiva a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di tale comunicazione, si intenderà che l'azienda abbia aderito al conferimento dei propri rifiuti tramite servizio pubblico e tale decisione non potrà essere revocata prima di due anni. Le aziende possono decidere la gestione dei propri rifiuti anche separatamente per codici EER, possono cioè conferire alcuni EER col servizio pubblico ed altri con uno privato, nel rispetto della libertà imprenditoriale di ognuna di esse.

Maggiori delucidazioni sull'argomento si possono reperire sul sito di Città metropolitana, nella sezione dov'è presente il presente scritto, nel documento denominato "Rifiuti urbani: excursus normativo".

Contabilizzazione e registrazione dei rifiuti.

La norma prevede una contabilizzazione dei rifiuti gestiti all'interno dei centri di raccolta. In particolare la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso è prevista per le sole utenze non domestiche tramite la compilazione dell'Allegato 1.a al DM 26/3/2026 mentre quella dei rifiuti in uscita, indipendentemente dalla loro originaria provenienza, avverrà tramite la compilazione dell'Allegato 1.b. I dati così registrati andranno poi riportati su di uno schedario, eventualmente su supporto informatico, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o volumetrici. **Per una corretta computazione di tali bilanci, è necessario che gli impianti presso cui i rifiuti in uscita dal centro di raccolta vengono conferiti, comunichino al gestore di quest'ultimo la destinazione finale dei rifiuti (recupero o smaltimento).**

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli Enti di programmazione e di controllo.

Si sottolinea che l'utilizzo degli Allegati 1.a ed 1.b adempie alla sola funzione di contabilizzazione dei rifiuti che transitano per il centro prevista dal DM 26/3/2026 e s.m.i., pertanto la loro compilazione non esonera il Comune dalla compilazione e trasmissione della parte corrispondente del M.U.D.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 190 del D.Lgs. 152, i centri di raccolta comunali sono esentati dalla compilazione del registro di carico e scarico di cui al comma 1 del medesimo articolo per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Nel caso in cui invece i rifiuti trasportati siano stati classificati come pericolosi, gli stessi dovranno essere registrati sul registro dell'impianto: la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 26/3/2026, la documentazione attestante la contabilizzazione della movimentazione dei rifiuti va tenuta 3 anni a disposizione degli enti di controllo.

I Centri di Raccolta per punti salienti.

- a) Non sono soggetti ad autorizzazione, né ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 26/2003 né dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto, secondo le indicazioni del DM 26/3/2026 e s.m.i., sono posti a monte del sistema degli impianti dedicati al recupero o allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; la loro progettazione, realizzazione e gestione risulta pertanto

interamente a carico del Comune nel cui territorio vengono realizzate e, di conseguenza, nulla è dovuto nei confronti di Enti terzi, nemmeno, quindi, la sottoscrizione di una garanzia finanziaria.

- b) L'atto di costituzione/regolamentazione del centro emesso dal Comune lascia in capo allo stesso tutte le responsabilità relative alla sua corretta definizione ed applicazione. La sua predisposizione dovrà comunque avvenire a seguito del coinvolgimento degli Enti competenti per altri aspetti (ad esempio aspetti sanitari, valutazione d'impatto ambientale, ecc.) ed all'acquisizione dei rispettivi pareri e di eventuali altre autorizzazioni, quale l'autorizzazione allo scarico e l'autorizzazione paesistica (di competenza comunale), non solo al momento della realizzazione dell'impianto ma anche in occasione di eventuali successive modifiche che il Comune vorrà apportare all'impianto.
- c) Nell'impianto possono conferire i propri rifiuti i cittadini residenti nel bacino servito (comunale o sovracomunale) e le aziende locali presenti nello stesso bacino limitatamente ai rifiuti urbani, qualora l'azienda ricada nell'elenco delle attività elencate nell'allegato L - quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, introdotto dal comma 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 116 del 3/9/2020, e solo dopo che sia stata effettuata la verifica della regolarità dei versamenti delle imposte relative ai rifiuti. Il conferimento di rifiuti speciali da parte delle aziende locali potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione di un'apposita convenzione col Comune, il quale dovrà comunque mantenere questi rifiuti separati dalla contabilità dei rifiuti urbani, il cui scopo è quello della valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea (UE) 2018/851 per la realizzazione di un'economia circolare in tutta la Comunità europea.
- d) **I rifiuti conferibili, i codici EER a questi attribuiti e le modalità di stoccaggio dei rifiuti, sono quelli scelti dal Comune tra quelli indicati nel DM 26/3/2026 e s.m.i., ed inseriti nella delibera adottata per la regolamentazione del centro. Eventuali modifiche a quanto codificato nell'atto di regolamentazione del centro possono avvenire solamente dopo aver provveduto ad una variante dello stesso da parte del Comune.**
- e) Il cittadino conferisce il rifiuto urbano (pericoloso o non pericoloso) rispettando gli eventuali quantitativi massimi previsti dal regolamento di gestione e comunque sempre in quantità compatibili con l'effettiva disponibilità di ricezione del centro, per ogni singolo EER conferito, al momento in cui il conferimento avviene. L'accesso al centro può comunque avvenire solo dopo l'avvenuta identificazione da parte del personale della società che gestisce l'impianto, tramite C.I., C.R.S. o badge dedicato, onde evitare che entrino nel centro persone non aventi diritto di usufruirne.
- f) I rifiuti che possono essere conferiti in un centro pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti sono solo ed esclusivamente quelli indicati dai rispettivi EER elencati nell'allegato 1 del DM 26/3/2026. Pertanto, tenuto conto che in corrispondenza di ogni codice non appartenente alla famiglia degli urbani (20.XX.XX), con la sola eccezione dei toner (EER 080318), viene specificato che il rifiuto può essere conferito solo se prodotto in ambito domestico, in un centro di raccolta non sono ammessi conferimenti di rifiuti speciali. Pertanto, le aziende con sede sul territorio comunale o in quello del bacino sovracomunale di pertinenza del centro, possono conferire nel centro di raccolta solo le frazioni di rifiuti identificati come urbani nell'allegato L-quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e solo se appartengono ad una delle categorie produttive indicate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali conferimenti avvengono senza formulario: la successiva contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti di origine non domestica transitati nel centro di raccolta avviene tramite la compilazione, da parte del personale del gestore del centro, dell'allegato 1a del DM 26/3/2026 e s.m.i. Qualora le aziende si presentino comunque con un formulario già compilato, ancorchè non dovuto, l'acquisizione dello stesso da parte del personale del centro, potrà considerarsi sostitutiva della compilazione dell'allegato 1a.

Come i privati cittadini, anche le aziende devono rispettare gli eventuali quantitativi massimi previsti dal regolamento di gestione del centro; i quantitativi di rifiuti scaricati devono comunque essere sempre compatibili con l'effettiva disponibilità di ricezione del centro, per ogni singolo EER conferito, al momento in cui il conferimento avviene. L'accesso al centro può avvenire solo dopo l'avvenuta identificazione del conferitore da parte del personale della società che gestisce l'impianto, generalmente tramite badge dedicato.

- g) E' opportuno, ma non obbligatorio, che il centro sia dotato di un idoneo sistema di controllo dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, per permetterne la loro corretta contabilizzazione ai fini della tracciabilità degli stessi.
- h) I rifiuti non pericolosi sono avviati ai successivi impianti di destino con mezzi idonei, iscritti all'Albo Gestori Ambientali nell'idonea categoria (rifiuti urbani), e dovranno sempre essere accompagnati dal modello presente nell'Allegato 1b del DM 26/3/2026 e s.m.i. che sostituisce il formulario rifiuti; esso dovrà essere compilato dal personale del gestore del centro prima dell'uscita del rifiuto e conservato per la successiva contabilizzazione dei quantitativi totali di rifiuti transitati in impianto in ogni anno solare.
- i) Per i rifiuti pericolosi, vale quanto detto al precedente punto h relativamente al trasporto. In questo caso è però obbligatorio compilare il registro di carico e scarico: la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
- j) Il gestore è l'azienda che si è aggiudicata l'appalto pubblico per la gestione dell'impianto o l'azienda a capitale pubblico costituita appositamente per tale scopo. Si può occupare, completamente o in parte, della gestione "pratica" dell'impianto (pulizia, supporto e controllo dei conferitori, piccole manutenzioni ordinarie), di quella "amministrativa" (compilazione: allegati A e B e loro contabilizzazione, registri di carico e scarico per le frazioni pericolose, formulari) e di quella "logistica" (movimentazione dei cassoni/contenitori, trasporto verso impianti di destino, trasbordo delle frazioni provenienti dalla pulizia e/o dalla RD del territorio), nell'ambito dei servizi di Igiene Urbana. Il responsabile tecnico dell'azienda che ha in gestione il Centro di raccolta è di fatto il "Direttore Tecnico" dell'impianto (quando il Comune o l'azienda pubblica non decida di affidare a terzi l'incarico). In alcuni casi è possibile, in accordo con il gestore, che il Comune si avvalga di associazioni di volontariato solidale, le quali però possono solo fornire la prestazione d'opera, usualmente per il presidio o la pulizia delle aree, lasciando in carico al gestore ed al titolare le proprie responsabilità.
- k) NON è possibile intervenire sul rifiuto per ottimizzarne la separazione delle parti in tipologie omogenee ma solo per effettuare una riduzione volumetrica atta a rendere maggiormente gestibile la fase di trasporto dei rifiuti stessi (vedi punto successivo).
- l) E' possibile individuare cassoni/contenitori dedicati al trasbordo dei rifiuti raccolti dall'azienda che svolge il servizio di raccolta ed igiene urbana sul territorio del bacino servito, oltre a sistemi di compattazione/pressatura di rifiuti finalizzati all'ottimizzazione del trasporto verso impianti terzi per il successivo trattamento.
- m) Il Comune può prevedere, nell'atto di costituzione/regolamentazione del centro, delle aree e/o contenitori e cassoni da dedicare alla messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti abbandonati sul territorio (e pertanto urbani per definizione, così come previsto dall'art 184 comma 2 lett. D del D.Lgs. 152/06), prima della loro corretta classificazione e successivo avvio agli impianti di recupero o smaltimento. Il deposito dei rifiuti e la loro registrazione (se pericolosi) e contabilizzazione, dovrà essere giustificata con apposita documentazione, dato che la tipologia del rifiuto ed il C.E.R. attribuitogli, a seguito degli accertamenti analitici, possono essere non presenti nell'elenco del DM 26/3/2026 e s.m.i..

La modalità di gestione dei rifiuti trovati abbandonati sul territorio comunale viene ufficialmente normata nel 2021, con l'entrata in vigore delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti, emanate con la Delibera n° 105/2021 del Sistema Nazionale per la Protezione

dell'Ambiente (SINPA) ed approvate col Decreto direttoriale Mite 9 agosto 2021, n° 47: "Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105 – cfr. Articolo 184, comma 5, D. Lgs. 152/2006".

Viene infatti specificato che qualora tali rifiuti siano classificabili a vista e siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 26/3/2026 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, **unicamente dal gestore del servizio di igiene urbana** presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta. Qualora invece i rifiuti non fossero qualificabili a vista perché eterogenei e di dubbia origine, gli stessi andranno rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la loro natura e provenienza, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).

L'art. 1, comma 4, del D.M. 26/3/2026 consente inoltre il conferimento presso i CdR comunali dei rifiuti raccolti in aree pubbliche durante campagne volontarie di pulizia delle stesse, promosse da associazioni ambientaliste riconosciute ufficialmente.

- n) Il DM 26/3/2026 definisce l'attuale regime autorizzativo e non ha efficacia retroattiva, pertanto non sana situazioni irregolari pregresse alla sua entrata in vigore.

Autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque decadenti dall'impianto (D.Lgs. n° 152/06, L.R. n° 26/03 e R.R. n° 4/06) deve essere richiesta dal soggetto che ha in capo la responsabilità giuridica per l'impianto, quindi o il Comune o l'Azienda a cui il Comune ne ha affidato la gestione.

Nel caso in cui a richiedere il rilascio dell'autorizzazione sia:

- il **Comune**, l'istanza e l'istruttoria saranno presentate e svolte secondo i disposti dell'art 124 del D.Lgs. 152/06. L'Autorità d'Ambito Territoriale (ATO) provvederà quindi, nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, al rilascio dell'autorizzazione, in cui saranno indicate anche le prescrizioni e le eventuali limitazioni, che avrà una **durata di 4 anni** e per la quale dovrà essere richiesto il rinnovo almeno un anno prima della scadenza;

-l'**Azienda**, l'istanza dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio come Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.R. 59/2013, norma emanata espressamente a favore delle piccole e medie imprese. L'Autorità d'Ambito Territoriale competente provvederà quindi, nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, al rilascio di un allegato tecnico all'autorizzazione rilasciata dal SUAP, in cui saranno indicate anche eventuali prescrizioni e limitazioni. L'autorizzazione rilasciata avrà una **durata di 15 anni**; la richiesta di rinnovo della stessa dovrà essere inoltrata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Comunque, nel caso in cui ci siano degli adeguamenti normativi o strutturali che modifichino la rete di smaltimento delle acque rispetto a come la stessa è stata autorizzata, il titolare dovrà provvedere a richiedere ad ATO un adeguamento dell'atto.

A quanto qui sopra indicato fanno eccezione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 8/4/2008, i centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica, per i quali non è prevista l'applicazione di quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 8/4/2008, art. 2, punto 2.2, lettera c: *Il centro di raccolta deve essere dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.*

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sull'argomento, si rimanda comunque al contenuto del sito di ATO Città metropolitana di Milano alla voce d'indice "Autorizzazioni".